



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 66 del 28/09/2017

Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Fabiana Battistini, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **21** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **64** del **28/09/2017**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario Palumberi – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Ancarani Ester, Gurioli Andrea, Cevenini Bruno.

Risultano presenti gli Assessori: Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Negroni Barbara.

Successivamente il Presidente del Consiglio del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	CINTI FEDERICO	Presente
CASONI CHIARA	Presente	CIRAULO FRANCO	Presente
RUGGERI MATTEO	Presente	MOROTTI ALICE	Presente
FINI GIULIO	Presente	BRUNETTI CARMELA	Assente
LOLLINI ALESSIA	Presente	SETA ERIKA	Presente
PERI LORENA	Presente	PEDICA MIRKO	Presente
GRENDENE ROBERTO	Presente	MURATORI MAURO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	RAINONE PAOLO	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	CANDIDO LOREDANA	Presente
BARBANI LIBERO	Presente	STEFANELLI STEFANO	Presente
PALUMBERI DARIO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
BAGLIERI MATTIA	Assente	TONELLI ANDREA	Presente
ANCARANI ESTER	Presente		

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalecchio di Reno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul

complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che... *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica

allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, il quale deve essere allegato alla deliberazione consiliare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per dover provvedere ad alienazione di partecipazioni detenute dell'Ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, così riassumibili:

Società	Quota dell'Ente	Servizi erogati	Scelta proposta
Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl	diretta 100%	Patrimonio immobiliare – Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Mantenimento della partecipazione
Melamangio Spa	diretta 51%	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	Mantenimento della partecipazione
Hera S.p.A.	diretta 0,08738%	Gestione dei servizi di acqua-luce-gas-gestione dei servizi ambientali	Mantenimento della partecipazione
AFM S.p.A.	diretta 0,67%	Gestione delle farmacie comunali e servizio distribuzione medicinali	Mantenimento della partecipazione
Lepida S.p.A.	diretta 0,0015%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	Mantenimento della partecipazione

Secim srl	Indiretta (33,3% quota della società Adopera)	Gestione servizi cimiteriali	Non potendo continuare a detenere la partecipazione in via indiretta, l'Amministrazione intende valutare processi aggregativi e quindi la fusione per incorporazione di SE.Cim srl in Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl. Qualora ciò non fosse possibile per decisione degli altri soci pubblici di SE.Cim, il Comune di Casalecchio di Reno dismetterà la partecipazione in SE.Cim detenuta attraverso Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl.
------------------	---	------------------------------	--

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 18 del 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 42 del 31 marzo 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 25 settembre 2017:

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

- L'Illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

- I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle); Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno); Assessore Bevacqua in risposta ai quesiti posti; Sindaco interviene per precisare alcuni aspetti; Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno); Consigliere Barbani (P.D.); Consigliera Seta (Forza Italia); Consigliere Ruggeri (P.D.); Sindaco; Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno);

- Dichiarazioni di voto:

- Consigliera Peri (P.D.): riprendendo quanto già anticipato dal Consigliere Ruggeri, anticipa il voto favorevole del Gruppo consiliare di maggioranza, il quale si ritiene soddisfatto, dal momento che è emerso che l'opera delle società partecipate risponde ai nuovi requisiti richiesti dalla normativa oggi in vigore;

- Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno): dichiara il voto di astensione della Lista Civica già anticipato in sede di Commissione consiliare, alla luce dell'adeguamento all'ultimo Decreto Legislativo del 2017 adottato dal Comune per le società partecipate; suggerisce il potenziamento delle attività svolte da AdOpera S.r.l., ritenendo che tale scelta operativa potrebbe avere esiti positivi per il risanamento delle casse comunali.

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 23

Votanti: 21

Favorevoli: 15 (Gruppo P.D.)

Contrari: 6 (Gruppi Forza Italia, Lega Nord, Movimento 5 stelle)

Astenuti: 2 (Cevenini e Tonelli della Lista Civica Casalecchio di Reno)

, il Consiglio

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune non sussistono motivazioni per dover provvedere ad alienazione di partecipazioni detenute, come indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Si richiama la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio
Dario Palumberi

Il Vice Segretario Generale
Fabiana Battistini



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Relazione tecnica

a supporto della

Revisione straordinaria delle partecipazioni

(ex. art. 24 DLgs 175 del 2016, come integrato e modificato dal DLgs 100 del 2017)

1. Nuovo inquadramento normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, entro il 30 settembre 2017, sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, a tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 31 marzo 2015, e successiva verifica attuativa dei risultati con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31 marzo 2016.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), in società di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 (art. 4, comma 2, lettera b), in società per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato e cui all'art. 180 del D.Lgs

50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, lettera c), in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e in società di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs 50/2016.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti

costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

a) Partecipazioni dirette

1 . Società Controllate

1.1 Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl

1.2 Melamangio S.p.A.

2. Società partecipate

2.1 Gruppo Hera S.p.A.

2.2 AFM S.p.A.

2.3 Lepida S.p.A.

b) Partecipazioni indirette

- Se.Cim. srl

1.1 Società Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl

La Società Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl è interamente di proprietà del Comune. È una società in house del Comune di Casalecchio, e come tale è una società a capitale interamente pubblico nella quale l'ente proprietario esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società inoltre realizza la parte più importante della propria attività nei confronti dell'Amministrazione. È quindi una società strumentale dell'Amministrazione anche alla luce del DL 223/2006.

La Società è stata costituita il 21 settembre 2007 con atto del notaio Luca Rep. Gen. 11876 Raccolta n. 5148, sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 14/09/2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione costituzione di una società pubblica in house del Comune di Casalecchio di Reno per la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

Approvazione schemi di atti e procedure correlate alla costituzione della società stessa.

Contestuale variazione di bilancio". Il capitale sociale è di € 20.000,00, integralmente di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno.

La Società Adopera Srl è una società strumentale che gestisce servizi pubblici di interesse generale perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.

Lo statuto della Società è stato adeguato secondo le disposizioni del D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017, con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 del 27/07/2017, regolarmente esecutiva.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa e tale da garantire il controllo analogo del comune sulla società, si conclude l'analisi con ulteriori dati:

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	1
Impiegati	10
Operai	21
Totale Dipendenti	33

Risultato degli ultimi cinque esercizi

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
13.156	10.937	12.953	4.362	16.444

Qualificazione:

Trattasi di società in house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl

1.2. Società Melamangio Spa

La società Melamangio Spa è di proprietà del comune di Casalecchio di Reno al 51%.

Le altre quote sono di proprietà del Comune di Zola Predosa 4% e del socio operativo privato, scelto con procedura aperta, Gruppo Elior Ristorazione S.p.A. per il 45%, sino al 31/08/2017 a seguito di proroga del contratto.

La società è stata costituita con delibera di Consiglio Comunale nr. 35 del 01/04/2004, esecutiva, ad oggetto "Costituzione di una S.p.A. a prevalente capitale pubblico per la gestione del servizio di ristorazione collettiva e costruzione della cucina centralizzata", a cui, a conclusione del procedimento di gara per la selezione del socio privato, che svolge altresì le funzioni operative di produzione ed erogazione dei servizi, in data 9 luglio 2014 è seguito l'atto di costituzione di fronte al notaio Tonelli, atto repertorio n. 24.551 raccolta 12.872.

L'oggetto della Società è *"l'esercizio in via diretta delle attività di fornitura dei pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati, anche attraverso l'esercizio di attività commerciali di vendita all'ingrosso e/o al minuto e la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva"* (art. 3 dello Statuto).

La società nel 2004 era stata costituita a partecipazione mista nella parte pubblica il Comune di Casalecchio di Reno con una quota pari al 51% e per il socio privato Concerta S.p.A. assorbito poi dal Gruppo Elior Ristorazione S.p.A. Con rispettivi atti consiliari n. 77 del 14/09/2006 per il Comune di Casalecchio di Reno e n. 66 del 15/09/2006 per il Comune di Zola Predosa è stata approvata una convenzione intercomunale per la gestione associata del servizio di refezione collettiva. Il Comune di Zola Predosa ha acquisito la percentuale del 4% del capitale azionario dal socio privato, giungendo alle percentuali come sopra descritte.

Lo Statuto della Società è stato adeguato come disposto dal D.Lgs 175/2016, come modificato dal D.Lgs 100/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 58 del 27/07/2017, regolarmente esecutiva.

Il contratto di servizio giunge a naturale scadenza il 31/08/2016. Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 19/05/2016, si è proceduto al rinnovo del contratto fino al 31/08/2017, come previsto dal contratto medesimo a seguito della pubblicazione del "Nuovo Codice degli Appalti" che necessitava di approfondite valutazioni e di adattamenti dei capitoli e dei bandi con adozione di nuove "Linee guida attuative". Con determinazione dirigenziale nr. 163/2017 del 18/04/2017 si è proceduto all'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, da effettuarsi a cura del S.A.G. Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, per effettuare la scelta del socio privato operativo della Società Melamangio S.p.A. a cui affidare il servizio di ristorazione scolastica. Con determinazione dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nr. 315 del 04/08/2017, si è proceduto alla definitiva aggiudicazione del socio privato operativo alla ditta Elior Ristorazione S.p.A. per una quota pari al 45% del capitale della Società Melamangio S.p.A.

A seguito della nuova aggiudicazione l'attuale situazione societaria è la seguente:

Comune di Casalecchio di Reno	– 51%
Comune di Zola Predosa	– 4%
Elia Ristorazione S.p.A.	– 45%

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa e tale da garantire il controllo analogo del comune sulla società, si conclude l'analisi con ulteriori dati:

Numero dipendenti in attività fine 2016

Impiegati	5
Operai	64
Totale	69

Risultato degli ultimi cinque esercizi

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
199.812	216.015	159.067	180.386	174.694

La società nasce con l'obiettivo di preparare e distribuire pasti alle mense scolastiche e pasti per gli anziani, perseguendo l'obiettivo di parte pubblica di servire dei pasti equilibrati, sani e genuini, con attenta realizzazione dei menu, scrupolosa formulazione delle diete e accurata selezione delle materie prime.

Melamangio Spa insieme ai partner istituzionali ha condiviso molti punti fondamentali nella gestione della refezione scolastica, con educazione al consumo consapevole, acquisto e consumo di prodotti alimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente, del benessere animale, con attenzione alla cultura del territorio regionale, favorendo il consumo di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e di prodotti stagionali, riducendo la produzione di rifiuti e di emissioni inquinanti, praticando modalità tese a ridurre gli sprechi alimentari e a ottimizzare i costi.

Con un'attenzione sempre alta alla solidarietà: i pasti non consumati all'interno delle scuole in perfette condizioni igieniche vengono donati ad associazioni ed enti caritativi per il sostegno di persone in condizioni di disagio che ne fanno richiesta, in questo modo i pasti rimasti non saranno uno spreco ma una risorsa per chi un pasto non se lo può permettere.

Qualificazione:

Trattasi di società in house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Melamangio Spa.

2.1. Hera Spa

Il comune ha il 0,08738% di quota del capitale sociale, soggetto al contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari.

La proprietà delle azioni Hera Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota della società Seabo. A seguito dell'accordo tra i soci per la costituzione di Hera Spa del 22 maggio 2002, la società si è formalmente costituita il 1° novembre 2002 ed è stata quotata in borsa il successivo 26 giugno 2003.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune si può considerare irrisoria rispetto al capitale sociale complessivo.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente piano.

La Società Gruppo Hera S.p.A. nasce come gestione dei servizi per la gestione dei servizi ambientali (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, raccolta differenziata, pulizia delle aree pubbliche; bonifica delle aree da sostanze contaminanti), gestione del servizio idrico integrato e servizi gas ed elettrici.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Casalecchio di Reno "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

2.2. Società AFM S.p.A.

La società AFM Spa è di proprietà del comune di Casalecchio di Reno allo 0,67%.

La Società è stata costituita con atto consiliare n. 86 del 12.6.1997 ad oggetto: "Costituzione dell'Azienda Farmaceutica Metropolitana S.p.A. con conferimento da parte del comune di Casalecchio di Reno della farmacia comunale Marconi. Variazione di bilancio", dove si prevedeva già una successiva fase di alienazione della maggioranza del pacchetto azionario pubblico della società, costituita dai comuni di Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castenaso, Pianoro, San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto, Savignano sul Rubicone. L'oggetto della Società è la "*gestione delle farmacie delle quali sono titolari i comuni soci e anche di non soci*" (art. 4 dello Statuto).

Dalla metà del 1999 la società Admenta Italia (già Gehe) ha acquisito la proprietà dell'80% delle quote sociali.

La gestione è stata affidata per 99 anni.

A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la "*tutela della salute*" è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.

L'art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte "*le funzioni amministrative*" che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La "*tutela della salute*" e, nello specifico, il "*servizio di pubblico di farmacia*", pur riguardanti la popolazione non sono di certo funzioni di tipo "*amministrativo*" come previsto dall'art. 13.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non è tale da garantire il controllo del comune sulla società.

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Casalecchio di Reno “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

2.3. Società Lepida S.p.A.

La Società Lepida Spa è di proprietà del comune per lo 0,0015% con una quota di nr. 1 azione.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 25.02.2010, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione dell’adesione dell’aumento di capitale di Lepida Spa e sottoscrizione di un’azione da 1.000 euro. Approvazione variazione al bilancio preventivo 2010, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2010 – 2012”.

La Società Lepida Spa è società costituita dalla Regione Emilia Romagna l’1 agosto 2007, con atto del notaio Stame Rep. N. 50.749 fascicolo n. 19.094. Nel 2008 è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale al fine di consentire agli Enti pubblici della Regione di diventare soci e partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna, come previsto dalla L.R, 11/04, nonché di fruire dei vantaggi relativi all’erogazione dei servizi, previsti per i soli enti soci.

La Società Lepida Spa è quindi società *multipartecipata* strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale (articolo 3 dello Statuto) *“l’esercizio delle seguenti attività, rientranti nell’ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell’art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004;*

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [...]

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [...];

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga [...];

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale[...];

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell’ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA [...];

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile [...];

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini[...];

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell’ICT e dell’e-government [...]”

La Società Lepida Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio a livello regionale di funzioni strumentali.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, per continuare a fruire dell’erogazione dei servizi, anche perché l’attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l’interesse generale, all’interno del mercato.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Casalecchio di Reno “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

Società Secim Srl

La società Secim Srl è una partecipata in via indiretta del comune di Casalecchio di Reno, in quanto è di proprietà per il 33,3% della Società Adopera Srl.

Le altre quote sono di proprietà del Comune di Zola Predosa per il 33,% e del Comune di Monte San Pietro per il restante terzo.

La costituzione di tale società è stata autorizzata con delibera di Consiglio Comunale nr. 56 del 25 settembre 2008, esecutiva, ad oggetto “Autorizzazione alla costituzione di una società di scopo con il Comune di Zola Predosa per la gestione dei servizi cimiteriali”, a cui ha aderito, prima della sua costituzione, anche il Comune di Monte San Pietro.

La costituzione è avvenuta con atto del 9 dicembre 2008 di fronte al notaio Lorenzo Luca, atto repertorio n. 13.567 raccolta 6.402.

L’oggetto della Società è “*lo svolgimento[...] dei servizi cimiteriali*” (art. 3 dello Statuto).

La società ha durata a tempo indeterminato.

Non potendo continuare a detenere la partecipazione in via indiretta, l’Amministrazione intende valutare processi aggregativi e quindi la fusione per incorporazione di SE.Cim srl in Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl . Qualora ciò non fosse possibile per decisione degli altri soci pubblici di SE.Cim, il Comune di Casalecchio di Reno dismetterà la partecipazione in SE.Cim, detenuta attraverso Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl.

3. Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un’ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2008 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L’attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto riassuntivo delle partecipazioni con l’indicazione del mantenimento della partecipazione da parte dell’Ente.

Società	Quota dell'Ente	Servizi erogati	Scelta proposta
Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl	diretta 100%	Patrimonio immobiliare – Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Mantenimento della partecipazione
Melamangio Spa	diretta 51%	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	Mantenimento della partecipazione
Hera S.p.A.	diretta 0,08738%	Gestione dei servizi di acqua-luce-gas-gestione dei servizi ambientali	Mantenimento della partecipazione
AFM S.p.A.	diretta 0,67%	Gestione delle farmacie comunali e servizio distribuzione medicinali	Mantenimento della partecipazione

Lepida S.p.A.	diretta 0,0015%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	Mantenimento della partecipazione
Secim srl	Indiretta (33,3% quota della società Adopera)	Gestione servizi cimiteriali	Non potendo continuare a detenere la partecipazione in via indiretta, l'Amministrazione intende valutare processi aggregativi e quindi la fusione per incorporazione di SE.Cim srl in Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl . Qualora ciò non fosse possibile per decisione degli altri soci pubblici di SE.Cim, il Comune di Casalecchio di Reno dismetterà la partecipazione in SE.Cim detenuta attraverso Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl.



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Proposta N. 2017 / 760
Servizi Finanziari

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/09/2017

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Proposta N. 2017 / 760
Servizi Finanziari

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/09/2017

Il Responsabile di Servizio economico finanziario

BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 66 del 28/09/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/10/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 09/10/2017

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO**

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: CASALECCHIO DI RENO

Codice fiscale dell'Ente: 1135570370

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SINDACO

Nome:

MASSIMO

Cognome:

BOSSO

**Recapiti:
Indirizzo:**

VIA DEI MILLE 9

Telefono:

051598111

Fax:

051598200

Posta elettronica:

segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02780831208	Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl	2007	100,00	Patrimonio immobiliare- Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	NO	SI	NO	NO
Dir_2	02472281209	Melamangio S.p.A.	2004	51,00	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	NO	SI	NO	NO
Dir_3	04245520376	Hera S.p.A.	2002	0,08738	Gestione dei servizi di acqua-luce- gas-gestione dei servizi ambientali	NO	NO	SI	NO
Dir_4	01809291204	AFM S.p.A.	1997	0,67	Gestione delle farmacie comunali e servizio distribuzione medicinali	NO	NO	SI	NO
Dir_5	02770891204	Lepida S.p.A.	2010	0,0015	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

[illegible]

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

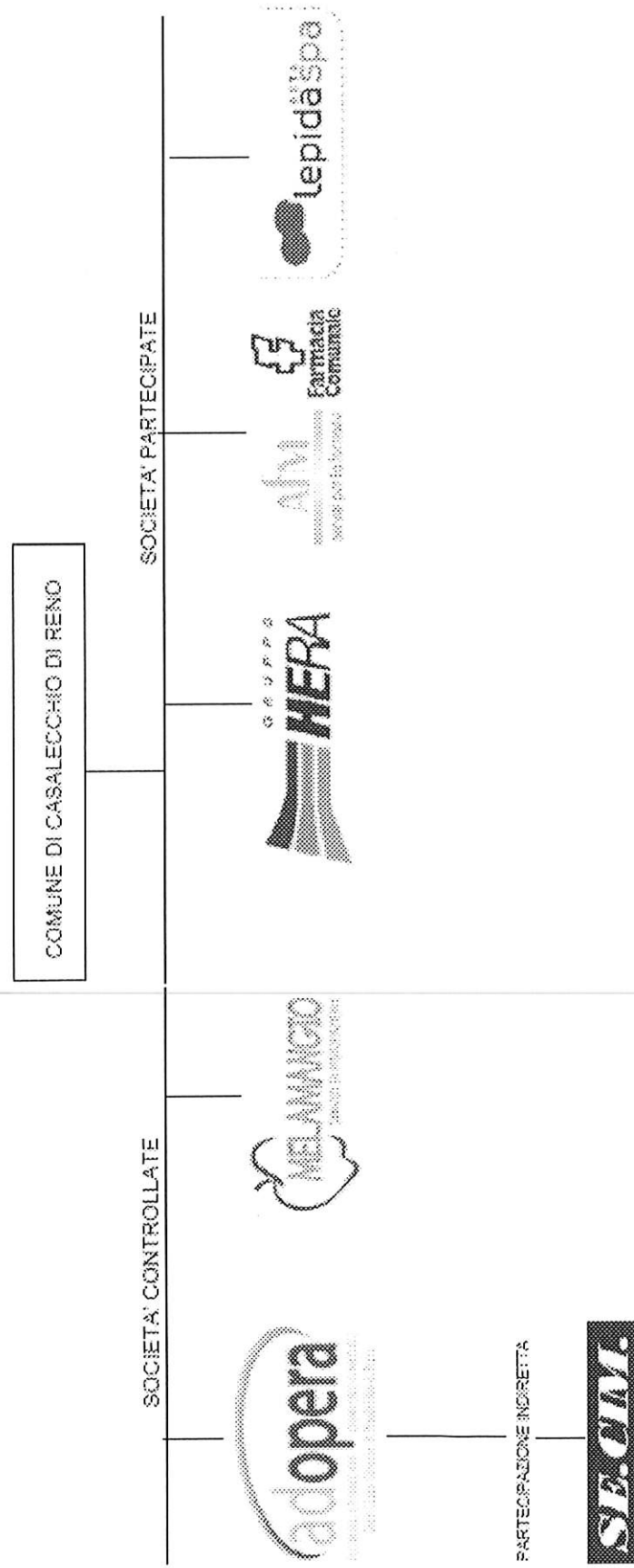
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Hera S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione dei servizi di acqua-luce-gas-gestione dei servizi ambientali (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: AFM S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali e servizio distribuzione medicinali (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: Se.Cim S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione servizi cimiteriali (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)



- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)



- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)



- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)



- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)



Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)



- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)



- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)



- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)



- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)



- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)



- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)



- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)



- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)



- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)



- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Non potendo continuare a detenere la partecipazione in via indiretta l'Amministrazione intende valutare processi

aggregativi e quindi la fusione in Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl. Qualora ciò non fosse possibile per decisione degli altri soci pubblici il Comune di Casalecchio di Reno dismetterà la partecipazione

in SE.CIM detenuta attraverso Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	36,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.362,00
2014	12.953,00
2013	10.937,00
2012	13.156,00
2011	15.428,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.722.122,00
Compensi amministratori	37.260,00
Compensi componenti organo di controllo	10.150,40

Importi in euro

FATTURATO	
2015	5.743.451,00
2014	6.168.002,00
2013	5.637.510,00
FATTURATO MEDIO	5.849.654,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Melamangio S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio di ristorazione collettiva (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	68,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	180.386,00
2014	159.067,00
2013	216.015,00
2012	199.812,00
2011	175.083,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.043.068,00
Compensi amministratori	30.233,00
Compensi componenti organo di controllo	25.537,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	3.853.540,00
2014	3.888.850,00
2013	3.907.353,00
FATTURATO MEDIO	3.883.247,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Hera S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione dei servizi di acqua-luce-gas-gestione dei servizi ambientali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	194.000.000,00
2014	182.407.000,00
2013	181.708.000,00
2012	134.358.000,00
2011	126.755.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	4.487.000.000,00
2014	4.189.099.000,00
2013	4.456.932.000,00
FATTURATO MEDIO	4.377.677.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: AFM S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali e servizio distribuzione medicinali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.570.099,00
2014	3.838.919,00
2013	3.534.408,00
2012	2.419.427,00
2011	1.676.894,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	175.651.223,00
2014	298.204.718,00
2013	299.607.141,00
FATTURATO MEDIO	257.821.027,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00
2012	430.829,00
2011	142.412,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	26.640.268,00
2014	21.618.474,00
2013	18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	22.373.321,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: Se.Cim S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione servizi cimiteriali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	7,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.755,00
2014	2.612,00
2013	18.534,00
2012	3.591,00
2011	620,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	293.922,00
Compensi amministratori	20.000,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	1.026.630,00
2014	1.033.135,00
2013	1.127.876,00
FATTURATO MEDIO	1.062.547,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Non potendo continuare a detenere la partecipazione in via indiretta l'Amministrazione intende valutare processi aggregativi e quindi la fusione in Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl. Qualora ciò non fosse possibile per decisione degli altri soci pubblici il Comune di Casalecchio di Reno dismetterà la partecipazione in SE.CIM, detenuta attraverso Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalechio di Reno srl	Diretta	Patrimonio immobiliare- Manutenzione ordinaria e Gestione del servizio di ristorazione collettiva	100,00	L"attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato
Dir_2	Melamangio S.p.A.	Diretta	Gestione dei servizi di acqua- luce-gas- Gestione delle farmacie comunali e servizio impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle	51,00	L"attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato
Dir_3	Hera S.p.A.	Diretta		0,08738	L"attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato
Dir_4	AFM S.p.A.	Diretta		0,67	L"attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato
Dir_5	Lepida S.p.A.	Diretta		0,0015	L"attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



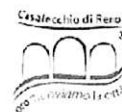
Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Collegio dei Revisori



OGGETTO: PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
 - per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: "Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizioni imposte dal sopra citato decreto";
 - per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;
- Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente per oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE

PARTECIPAZIONE POSSEDUTE" formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A e dalla relazione tecnica alla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute;

Società	Quota dell'Ente	Servizi erogati	Scelta proposta
Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno Srl	diretta 100%	Patrimonio immobiliare – Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Mantenimento della partecipazione
Melamangio Spa	diretta 51%	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	Mantenimento della partecipazione
Hera S.p.A.	diretta 0,08738%	Gestione dei servizi di acqua-luce-gas-gestione dei servizi ambientali	Mantenimento della partecipazione
AFM S.p.A.	diretta 0,67%	Gestione delle farmacie comunali e servizio distribuzione medicinali	Mantenimento della partecipazione
Lepida S.p.A.	diretta 0,0015%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	Mantenimento della partecipazione
Secim srl	Indiretta (33,3% quota della società Adopera)	Gestione servizi cimiteriali	Non potendo continuare a detenere la partecipazione in via indiretta, l'Amministrazione intende valutare processi aggregativi e quindi la fusione per incorporazione di SE.Cim srl in Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl . Qualora ciò non fosse possibile per decisione degli altri soci pubblici di SE.Cim, il Comune di Casalecchio di Reno dismetterà la partecipazione in SE.Cim detenuta attraverso Adopera Patrimonio ed Investimenti Casalecchio di Reno srl.

esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, parere **favorevole** ed invita l'ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Casalecchio di Reno, 26 SET 2017

Presidente dott. Massimo Carlomagno

Dott. Roberto Bianchi

Dott. Gabriele Merzari

